



Allegato Tecnico

OGGETTO: DITTA AMA-ZONIA SRL (P.IVA 05112110266) - MONASTIER, VIA CONTARINA, N. 3 - IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI - RINNOVO CON MODIFICHE E AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO - DLGS 152/2006, PTA/2009, LR 3/2000, LR 33/1985.

SEZIONE A. INFORMAZIONI GENERALI

Identificazione Ditta

Ragione Sociale Ditta/Ente	Ama - Zonia Srl
Codice Fiscale e P.IVA	05112110266
n. REA	426406 Treviso
Sede Legale	Comune di Monastier via Contarina n. 3
Sistema di controllo della qualità/Regolamenti:	ISO 14001:2015 ISO 9001:2015 ISO 45001:2018

Ubicazione Impianto

Comune	Monastier
Indirizzo	Via Contarina, n. 3
Dati Catastali	Foglio 20 Mappali 299 p sub 11, 346 p
Coordinate Geografiche	45.653157332373944, 12.466779470786802
Classificazione in base allo strumento urbanistico comunale	Attività produttiva in zona impropria - AG 01 " Agro - industriale" (delibere n. 47 del 23/12/2008 e n. 7 del 23/02/2009)
Variante Urbanistica	NO
Vincoli presenti sull'area:	zona tutela dei corsi d'acqua (art. 41 LR 11/2004)

Classificazione impianto di gestione dei rifiuti

Si riporta di seguito la classificazione dell'impianto secondo quanto indicato nelle *"Linee guida per la classificazione degli impianti di gestione dei rifiuti e l'attribuzione delle operazioni di smaltimento e*



recupero di cui agli allegati B e C del DLgs n. 152/2006” di cui all’Appendice 2 dell’Allegato A alla DGRV n. 988 del 09/08/2022 (Piano Regionale dei Rifiuti).

N. Linea	Tipo impianto	Dettaglio Impianto		Operazione
1	SELEZIONE E RECUPERO	RIDUZIONE VOLUMETRICA		R12
		SELEZIONE E CERNITA		R12
				R13 funzionale
		ELIMINAZIONE FRAZIONE ESTRANEE		R12
				R13 funzionale
2	STOCCAGGIO	STOCCAGGIO	Accorpamento EER uguali da produttori diversi	R13-R12
			Messa in Riserva EER uguali da stesso produttore	R13

SEZIONE B. GESTIONE DEI RIFIUTI

Rifiuti conferibili e operazioni di recupero consentite

1. Presso l'impianto di recupero possono essere conferiti i rifiuti di cui alla tabella di seguito riportata; per ogni singolo EER sono indicate le eventuali relative limitazioni e le operazioni di recupero consentite.

EER	DESCRIZIONE	SELEZIONE E RECUPERO			STOCCAGGIO	
		Riduzione volumetrica	Eliminazione frazioni estranee	Selezione e cernita	Accorpamento EER uguali da diversi produttori	Messa in riserva EER uguali da stesso produttore
		R12	R13 - R12	R13 - R12	R13 - R12	R13
03 01 01	Scarti di corteccia e sughero	X	X	X	X	X
03 01 05	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04 - <i>prescrizione indicata al punto 6 lettera a)</i>	X	X	X	X	X
03 01 05	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04 - <i>prescrizione indicata al punto 6 lettera b)</i>		X		X	X
15 01 03	Imballaggi in legno	X	X	X	X	X



EER	DESCRIZIONE	SELEZIONE E RECUPERO			STOCCAGGIO	
		Riduzione volumetrica	Eliminazione frazioni estranee	Selezione e cernita	Accorpamento EER uguali da diversi produttori	Messa in riserva EER uguali da stesso produttore
		R12	R13 - R12	R13 - R12	R13 - R12	R13
17 02 01	Legno	X	X	X	X	X
19 12 07	Legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	X	X	X	X	X

Sono inoltre ammessi allo stoccaggio R13 i rifiuti prodotti in impianto dalle operazioni di recupero autorizzate, qualora non già ricompresi in elenco. Sono inoltre ammessi allo stoccaggio D15 i rifiuti esitati dalle lavorazioni che costituiscono frazioni estranee e/o impurezze, non avviabili a recupero.

Quantitativi gestibili

2. I quantitativi di rifiuti ammessi all'impianto sono i seguenti:

- a) quantitativo istantaneo massimo stoccabile complessivamente: 3.650 t, di cui:
 - a.1) 750 t per i rifiuti con codice EER 03 01 01, 03 01 05, 15 01 03, 17 02 01, 19 12 07, stoccati in cumulo 3 (rif.: punto 6.3 Allegato A DGRV 2721/2014);
 - a.2) 2.900 t per i rifiuti con codice EER 03 01 05, stoccati in cumulo 2 (quantitativo di rifiuti non soggetto a riduzione della garanzia finanziaria);
- b) quantitativo annuale massimo di rifiuti ricevibili: 20.600 t;
- c) quantitativo annuale massimo di rifiuti trattabili con operazione di adeguamento volumetrico tramite triturazione R12 presso l'impianto indicata nella tabella di cui al punto 1: 18.000 t;
- d) quantitativo giornaliero massimo di rifiuti trattabili con operazione di adeguamento volumetrico tramite triturazione R12: 60 t.

Operazioni di recupero

3. La Ditta è autorizzata a svolgere le seguenti attività di recupero, qualora indicate nella tabella di cui al punto 1:

- a) operazioni di esclusiva messa in riserva R13 di rifiuti con medesimo codice EER proveniente dallo stesso produttore per l'avvio a recupero presso impianti terzi;



- b) stoccaggio R13 dei rifiuti prodotti in impianto nelle operazioni di recupero autorizzate e stoccaggio D15 dei rifiuti esitati che costituiscono frazioni estranee e/o impurezze non avviabili a recupero;
 - c) operazioni di messa in riserva R13 per tipologia di rifiuti funzionale all'attività di recupero dell'impianto;
 - d) operazioni di recupero R12, come di seguito descritte:
 - d.1) operazioni di accorpamento di rifiuti con medesimo codice EER, provenienti da diversi produttori, per l'avvio a recupero presso impianti terzi;
 - d.2) operazioni di eliminazione di frazioni estranee, effettuata manualmente o con l'ausilio di mezzi meccanici, di singole partite di rifiuti in ingresso o di più partite di rifiuti in ingresso avente medesimo codice EER, finalizzate alla produzione di frazioni merceologiche omogenee destinate a successivo recupero presso impianti terzi;
 - d.3) operazioni di selezione e cernita dei rifiuti, effettuata manualmente o con l'ausilio di mezzi meccanici, di singole partite di rifiuti in ingresso o di più partite di rifiuti in ingresso avente medesimo codice EER, finalizzate alla produzione di frazioni merceologiche omogenee destinate a successivo recupero presso impianti terzi;
 - e) operazioni di riduzione volumetrica R12 mediante triturazione dei rifiuti derivanti dalle succitate operazioni, al fine di ridurre la pezzatura e/o ottimizzarne il trasporto presso impianti terzi.
4. Tutte le operazioni di recupero sono condotte sotto la responsabilità del Tecnico Responsabile dell'impianto.

Altre Prescrizioni

5. L'attività di recupero dei rifiuti presso l'impianto deve essere svolta in conformità alla planimetria Tavola n. 4 rev. 08 pervenuta dalla Ditta in data 27/02/2025, assunta al prot. n. 11367 del 28/02/2025 e secondo le procedure definite nel Piano di Gestione Operativa rev. 06, pervenuto dalla Ditta in data 14/02/2024, assunto al prot. n. 8189.

6. Per il codice EER 03 01 05 sono autorizzate le seguenti operazioni:

- a) riduzione volumetrica, eliminazione frazioni estranee, selezione e cernita, accorpamento e messa in riserva limitatamente a rifiuti allo stato fisico solido;



b) eliminazione frazione estranee, accorpamento e messa in riserva limitatamente a rifiuti allo stato fisico polverulento.

7. I rifiuti di cui al punto 1 del presente Allegato devono essere conferiti agli impianti di destino finale in conformità ai contenuti della scheda di caratterizzazione/omologa trasmessa con nota del 05/08/2024, assunta al prot. n. 43960 del 06/08/2024 e ai criteri di ammissibilità previsti dalle autorizzazioni dei medesimi.

8. La Ditta deve accertarsi che la caratterizzazione del rifiuto in ingresso e l'attestazione della non pericolosità siano effettuate con le seguenti modalità:

- a) l'attribuzione dei codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei medesimi va effettuata in conformità alle linee guida SNPA approvate con Decreto del Ministro della Transizione Ecologica n. 47 del 09/08/2021 ai sensi dell'art. 184 comma 5 del DLgs n. 152/2006;
- b) la classificazione dei rifiuti di cui alla lettera a) è effettuata a cura del produttore almeno in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e successivamente ogni dodici mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione del rifiuto;
- c) qualora siano necessarie analisi chimiche/merceologiche, il campionamento dei rifiuti deve essere effettuato da personale qualificato, alle dipendenze del laboratorio incaricato delle analisi o da esso designato e, comunque, da soggetto terzo rispetto al produttore del rifiuto e alla Ditta; il campionamento va effettuato secondo le norme UNI 10802 e correlate;
- d) per le analisi si devono applicare metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;
- e) tutta la documentazione inerente alle indagini svolte per determinare le proprietà di pericolo deve essere conservata presso la Ditta a disposizione dell'autorità di controllo per un periodo di tre anni.

9. L'accorpamento di rifiuti con stesso codice EER non deve comportare la diluizione degli inquinanti per rendere i rifiuti compatibili a una destinazione di recupero; tali operazioni sono consentite solo se i rifiuti posseggono già singolarmente in ingresso all'impianto le caratteristiche di idoneità per il recupero.

10. Ogni lotto omogeneo di rifiuti risultante dalle operazioni di accorpamento R12, deve essere realizzato adottando procedure atte a garantire la trasparenza delle operazioni eseguite; in particolare devono essere annotate le tipologie (codice EER) e le quantità di rifiuti uniti, ciò anche al fine di rendere sempre conoscibile la composizione dei rifiuti accorpati avviati a successivo recupero finale; nel caso di lotti



ottenuti dall'unione di rifiuti con codici EER speculari, ogni singolo lotto in uscita dall'impianto deve inoltre essere accompagnato da analisi o da adeguata indagine riportata su scheda di omologa attestante la non pericolosità del lotto.

11. L'omologa sui rifiuti in ingresso è svolta secondo quanto stabilito dal punto 3.2 della DGRV n. 119 del 07/02/2018; sono riportati di seguito i contenuti pertinenti generali e relativi alla specifica attività svolta dalla Ditta:

a) nell'omologa devono essere riportate le informazioni che permettono l'individuazione delle caratteristiche del rifiuto al fine di sottoporlo al recupero presso l'impianto, ottenute dalle seguenti fonti: caratterizzazione del produttore iniziale; eventuali ulteriori analisi di laboratorio/ analisi merceologiche specifiche qualora necessarie; letteratura e informazioni scientifiche nazionali, europee e internazionali, ove necessario;

b) la responsabilità dell'omologa è in capo al Tecnico responsabile dell'impianto che intende ritirare il rifiuto; la documentazione di omologa deve essere predisposta ed esaminata dal Tecnico responsabile dell'impianto, che deve espressamente indicare l'esito per i carichi di rifiuti in ingresso (favorevole/non favorevole), e deve essere conservata in impianto per almeno tre anni;

c) l'omologa deve essere riferita ad ogni singolo lotto di produzione di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore iniziale e provenienti continuativamente da un'attività produttiva ben definita e conosciuta, nel quale caso l'omologa può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative; qualora i rifiuti provengano da impianti di stoccaggio ove sono detenuti a seguito di conferimento in modo continuativo da singoli produttori, l'omologa del rifiuto può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative, a condizione che sia sempre possibile risalire al produttore iniziale; l'omologa del rifiuto deve essere inoltre effettuata ogniqualvolta, a seguito di verifiche all'atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità, di carattere non meramente formale, tra oggetto dell'omologazione e l'effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla Ditta;

d) per i codici appartenenti al capitolo 19 12 XX in ingresso, l'omologa deve, tra le altre informazioni:

- descrivere l'operazione che è stata svolta sui rifiuti dal produttore;
- descrivere a quale operazione verranno sottoposti i rifiuti presso l'impianto;

e) è vietata la ricezione di rifiuti su cui è stata eseguita dal produttore l'operazione di miscelazione.



12. Eventuale rifiuto non conforme rinvenuto nei carichi in entrata deve essere gestito con idonea procedura volta ad evitare rischi ambientali e assicurare il corretto recupero/smaltimento del rifiuto, in particolare:

- a) deve essere posto in aree di stoccaggio dedicate e dotate degli opportuni sistemi di sicurezza e presidi ambientali a seconda della tipologia di rifiuto;
- b) deve essere messo in carico sul registro utilizzando il codice più appropriato, specificando nelle annotazioni che si tratta di un rifiuto rinvenuto occasionalmente in una partita di rifiuti ritirata ed il produttore (cliente) deve essere informato dell'accaduto; devono, inoltre, essere attivate opportune procedure finalizzate a evitare, per quanto possibile, il ripetersi di conferimenti anomali.

13. L'esercizio dell'attività deve avvenire nel rispetto dei principi di cui all'art. 177, comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e delle seguenti prescrizioni:

- a) tutti i rifiuti presenti in impianto vanno identificati mediante apposita cartellonistica riportante il codice EER corrispondente, attribuito in conformità alle linee guida SNPA approvate con Decreto del Ministro della Transizione Ecologica n. 47 del 09/08/2021 ai sensi dell'art. 184 comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006;
- b) deve essere garantita la pulizia, la manutenzione e la funzionalità delle varie sezioni impiantistiche ed eseguita quotidianamente la pulizia delle aree pavimentate di deposito, lavorazione dei rifiuti e viabilità;
- c) i rifiuti depositati in cumulo devono essere tenuti separati da distanza fisica o mediante l'utilizzo di sistemi barriera (es. new-jersey);
- d) la tracciabilità dei rifiuti in impianto deve essere garantita dal loro ingresso all'uscita dallo stesso come rifiuto selezionato e/o raggruppato, attraverso la gestione dei rifiuti per lotti e la registrazione da parte della Ditta delle informazioni relative ai carichi in ingresso e in uscita, accompagnate da analisi/schede tecniche/dichiarazioni di conformità, da rendere disponibili all'autorità di controllo;
- e) la Ditta deve garantire il rispetto del quantitativo giornaliero massimo di rifiuti trattabili con operazione di adeguamento volumetrico tramite triturazione R12 (pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al co-incenerimento, come previsto dalla procedura di AIA), attraverso le modalità e la documentazione gestionale e amministrativa previste nella Relazione tecnica rev.



04 assunta al prot. n. 43960 del 06/08/2024 e nel Piano di Gestione operativa rev 06 assunto al prot. n. 8189 del 14/02/2025;

- f) devono essere rispettate le norme tecniche, antincendio, di tutela della salute, della sicurezza dei lavoratori e della igiene e sanità pubblica, previste dalla legislazione vigente e dai regolamenti comunali, nonché i limiti previsti dal piano di zonizzazione acustica del comune sede d'impianto;
- g) i rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione dell'impianto vanno gestiti nel rispetto dei requisiti del deposito temporaneo, di cui all'art. 185-bis del DLgs n. 152/2006.

14. In caso di incidenti (ad esempio incendi e/o accidentali fuoriuscite di liquidi oleosi) la Ditta deve porre immediatamente in essere tutte le misure volte a limitare il danno e l'eventuale inquinamento, rimanendo fermi gli obblighi di cui agli artt. 242 e 249 del DLgs n. 152/2006.

15. La Ditta deve garantire la presenza nell'impianto di un deposito di materiali atti all'assorbimento di liquidi inquinanti in caso di sversamenti accidentali e/o incidenti.

SEZIONE C. EMISSIONI IN ATMOSFERA

16. Per l'individuazione del layout dello stabilimento, si fa riferimento alla planimetria in scala 1:500 Tavola n. 04 rev 08 pervenuta dalla Ditta in data 27/02/2025, assunta al prot. n. 11367 del 28/02/2025.

Operazioni di stoccaggio in cumuli del materiale e sua movimentazione

17. La Ditta deve attenersi alle seguenti prescrizioni, al fine di limitare la formazione di polveri nella manipolazione, trasporto, carico, scarico, stoccaggio dei materiali polverulenti:

- il deposito di materiale polverulento deve essere tenuto coperto da teli o sottoposto a bagnatura;
- la movimentazione di materiali polverulenti deve avvenire in modo da limitare il più possibile la formazione di polveri;
- in caso di presenza di vento le operazioni di trattamento e movimentazione di materiali polverulenti devono essere sospese;
- il perimetro dell'area dove avvengono lo stoccaggio e il trattamento del materiale deve essere dotata di muri di contenimento e/o di barriere arboree/arbustive e/o di barriere frangivento di altezza adeguata, comunque non inferiore all'altezza dei cumuli, orientate in modo da contrastare l'effetto dei venti prevalenti;
- le pavimentazioni devono essere mantenute in buono stato di pulizia e manutenzione;



- le vie di transito devono essere mantenute pulite, integre e sgombre in modo tale da evitare l'accumulo e il sollevamento di polveri a seguito del passaggio di veicoli o mezzi d'opera.

Operazioni di riduzione volumetrica

18. La Ditta deve attenersi alle seguenti prescrizioni, al fine di limitare la formazione di polveri dalle operazioni di frantumazione del materiale e dalla sua movimentazione e stoccaggio:

- gli impianti di triturazione devono essere dotati di un sistema di getti d'acqua posto presso le tramogge di carico e presso i nastri di scarico, in modo tale da garantire che il materiale sia umidificato sia prima della triturazione che dopo la riduzione volumetrica prima del suo accumulo;
- in caso di sollevamento di polveri, deve essere prevista la copertura con teli dei materiali triturati oppure la bagnatura del cumulo.

SEZIONE D. ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO

19. Per l'individuazione dei punti di scarico si fa riferimento alla Tavola n. 05 rev. 04, pervenuta dalla Ditta in data 14/02/2025, assunta al prot. n. 8189.

20. La ditta Ama-Zonia Srl, è autorizzata allo scarico delle acque meteoriche di prima pioggia provenienti:

- dall'impianto di depurazione a servizio del piazzale destinato a deposito di rifiuti e/o materie prime, sosta cassoni in attesa di lavorazione e/o trasporto, viabilità, area di carico/scarico, erogazione carburanti, lavorazioni e ogni altra attività (punto di scarico S1);
- dall'impianto di depurazione a servizio della piazzola destinata all'erogazione carburanti (punto di scarico S2);

con recapito nel canale Correggio alle seguenti condizioni:

- a) gli scarichi devono essere conformi ai limiti previsti dalla tabella A del DM 30/07/1999. In particolare, per il parametro "piombo" i limiti da rispettare sono quelli indicati nella sezione 4;
- b) i limiti di accettabilità degli scarichi non possono in alcun modo essere conseguiti mediante diluizione ai sensi dell'art. 101 del DLgs n. 152/2006;
- c) le analisi di controllo dei limiti di accettabilità devono essere effettuate da un professionista abilitato, con cadenza:
 - semestrale, sul refluo in uscita dall'impianto di depurazione afferente al punto di scarico S1 (pozzetto di campionamento PC1), per almeno i seguenti parametri: pH, solidi sospesi totali, COD, piombo e idrocarburi totali. Con cadenza annuale deve essere effettuata la valutazione del Saggio di tossicità acuta;



- annuale, sul refluo in uscita dall'impianto di depurazione afferente al punto di scarico S2 (pozzetto di campionamento PC2), per almeno i seguenti parametri: pH, solidi sospesi totali, COD, piombo e idrocarburi totali.

I referti analitici devono essere conservati presso la sede dello stabilimento a disposizione dell'Autorità di controllo.

d) gli scarichi devono essere accessibili all'autorità competente per il controllo a mezzo di appositi pozzetti con capacità di almeno 50 l e comunque idonei a permettere il campionamento automatico nelle 3 ore.

21. Il lavaggio dei filtri e la loro sostituzione, nonché la pulizia e la manutenzione dei due impianti di depurazione vanno effettuate regolarmente e a scarichi inattivi. In particolare le vasche di decantazione, rilancio e disoleazione devono essere mantenute in efficienza, mediante periodici svuotamenti e pulizie, in maniera da evitare che l'eccessiva presenza di fanghi e oli pregiudichi l'efficacia del processo di depurazione. Il tutto deve essere registrato in un quaderno di manutenzione. Deve, inoltre, essere garantita la tenuta idraulica delle vasche e devono essere adottati tutti gli accorgimenti e precauzioni volte ad evitare spanti accidentali sul suolo e nel sottosuolo.

22. E' vietato immettere nelle reti di raccolta e di scarico delle acque meteoriche derivanti dal dilavamento delle superfici scoperte pavimentate e dalle coperture e negli impianti di depurazione, reflui diversi da quelli previsti dall'autorizzazione.

23. Qualunque interruzione, anche parziale, nel funzionamento degli impianti di depurazione deve essere comunicata a questa Amministrazione.

24. Le aree scoperte, in conformità alle prescrizioni previste all'art. 39, non possono essere utilizzate per finalità non previste dalla documentazione agli atti di questa Amministrazione.

25. Gli eventuali scarti e i rifiuti generati dagli impianti di depurazione, qualora venissero depositati all'esterno, devono essere stoccati in maniera tale da impedire che il dilavamento meteorico degli stessi rechi pregiudizi all'ambiente.

26. La ditta deve effettuare, con regolarità e assiduità, controlli allo stato di conservazione della aree pavimentate, alle fasi di carico/scarico dei carburanti, alle strutture di contenimento, alle vasche, ai serbatoi, alle condotte e tubazioni al fine di individuare prontamente eventuali perdite e/o fuoriuscite ponendo immediatamente in essere tutte le misure volte a contenere e arginare lo sversamento e l'eventuale inquinamento conseguente.

27. Ogni modifica sostanziale degli impianti di depurazione o degli scarichi deve essere preventivamente



autorizzata.

RACCOMANDAZIONI E RICHIAMI NORMATIVI

La Ditta deve tenere appositi quaderni di registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria sui macchinari, così come previsto dall'art. 28, comma 2, della LR 3/2000.

Per i rifiuti urbani, secondo la definizione dell'art. 183 lettera b-ter) DLgs n. 152/06, riportati nell'allegato L-quater, provenienti dalle attività elencate nell'allegato L-quinques, la Ditta deve rilasciare attestato dell'avvenuta attività di recupero, secondo quanto disposto dall'art. 198 comma 2-bis del DLgs n. 152/06.

La Ditta ha l'obbligo di valutazione di tutti i rischi relativi all'esercizio dell'attività di recupero rifiuti e dell'adozione delle necessarie misure di prevenzione e protezione presso l'impianto secondo quanto stabilito dal DLgs 81/2008.

L'autorizzazione è rinnovabile ai sensi dell'art. 208, comma 12 del DLgs n. 152/2006; la domanda di rinnovo deve essere presentata all'Amministrazione provinciale almeno centottanta giorni prima della scadenza. In ogni caso l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate.

La presente autorizzazione può essere sospesa, revocata, modificata o dichiarata decaduta, nei casi previsti dall'art. 35 della LR 3/2000, ai sensi dell'art. 48 della LR 33/1985 e ai sensi dell'art. 208 del DLgs n. 152/2006.

ALLEGATI

N.	Titolo	Data	protocollo/anno
1	Tavola 04 - layout organizzativo dell'attività - rev. 08	01/02/2025	11367/2025
2	Tavola 05 - rete scarichi - rev. 04	01/02/2025	8189/2025